

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 137  
Bellinzona, 1° aprile

15/2011

## **Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale; modifica**

(del 29 marzo 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

I.  
Il Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale del 13 ottobre 2009 è modificato come segue:

### **Art. 3 cpv. 1 lett. b**

<sup>1</sup>Il Fondo finanzia:

b) in ragione, di regola, della metà della tariffa più conveniente le spese di trasferta comprovate su mezzi pubblici degli apprendisti dall'azienda alla scuola professionale e ai corsi interaziendali; la Commissione tripartita (in seguito Commissione) fissa i criteri.

### **Art. 4 cpv. 2**

<sup>2</sup>Le richieste sono da inoltrare, entro il 30 marzo per l'anno successivo se ricorrenti, alla Commissione per il tramite della Divisione, che allestisce un preavviso all'indirizzo della stessa.

**Art. 7** Per il prelievo dei contributi e per l'esecuzione dei relativi compiti alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG è corrisposta un'indennità pari al 3% dei contributi fatturati, ma almeno di 300 franchi, con possibilità di adeguamento.

### **Art. 8 lett. a) 3, lett. b) 3**

Per richieste di esenzione sono considerate analoghe le prestazioni:

a) di un'associazione, di un altro fondo o di un fondo paritetico cantonale se essi finanziano cumulativamente:

3. le spese di trasferta degli apprendisti dall'azienda ai corsi interaziendali e a scuola in ragione dei criteri fissati dalla Commissione;

b) di singole aziende se esse finanziano cumulativamente, senza alcun contributo cantonale o federale:

3. le spese di trasferta degli apprendisti dall'azienda ai corsi interaziendali e a scuola in ragione dei criteri fissati dalla Commissione.

II.

Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2011.

Bellinzona, 29 marzo 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

## Regolamento

### concernente la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone

(del 29 marzo 2011)

#### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (Legge federale) e la relativa Ordinanza;
- richiamati gli articoli 23 e 52 cpv. 3 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
- richiamato l'art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici del 12 ottobre 2005;

#### decreta:

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** Il presente regolamento si applica ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.

**Principio**

**Art. 2** <sup>1</sup>È decretato il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.

<sup>2</sup>Oltre ai luoghi elencati all'art. 1 cpv. 2 della Legge federale sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

- a) i luoghi di svago e culturali;
- b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
- c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

<sup>3</sup>Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all'art. 1 della Legge federale e al cpv. 2 del presente Regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

<sup>4</sup>Le tende, i gazebo, i portici e altre strutture analoghe non delimitate da pareti a tutta altezza sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%.

<sup>5</sup>Il gestore o responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare nei luoghi di cui all'art. 7 dell'Ordinanza federale.

**Spazi adibiti ai fumatori**

**Art. 3** <sup>1</sup>È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 Legge federale.

<sup>2</sup>Agli spazi adibiti ai fumatori si applica l'art. 4 dell'Ordinanza federale e, per quanto riguarda la ventilazione, per analogia l'articolo 47u del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici.

<sup>3</sup>La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all'Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di